

Serie Ordinaria n. 33 - Giovedì 17 agosto 2017

**D.d.s. 8 agosto 2017 - n. 9899**  
**Reg. UE 1305/2013. Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 8.3.01 «Prevenzione dei danni alle foreste». Integrazione al decreto n. 7444 del 22 giugno 2016: «reg. UE 1305/2013. Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 8.3.01 «Prevenzione dei danni alle foreste», approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande»**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E DELLA MONTAGNA

Visto il proprio decreto n. 7444 del 22 giugno 2016: «Reg. UE 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Operazione 8.3.01 «Prevenzione dei danni alle foreste», approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande.»;

Visto l'allegato 1 del predetto decreto e in particolare:

- il paragrafo 2 «Territorio di applicazione» dove è riportata la frase riferita alla tipologia A (Antincendio boschivo): «territorio dei comuni classificati a medio, medio alto e alto rischio d'incendio, riportati in allegato A» e la frase, riferita alla tipologia B (Interventi selvicolturali): «se l'intervento selvicolturale è finalizzato a prevenire il rischio di incendio boschivo: comuni in allegato A;»
- il paragrafo 3 «Soggetti beneficiari», dove è riportata la frase «Enti pubblici che gestiscono squadre antincendio boschive»

Considerato che risulta utile precisare con opportuna integrazione quanto riportato nei passaggi di cui al punto precedente:

- nel paragrafo 2: l'ambito territoriale di applicazione, per analoghi interventi di prevenzione degli incendi boschivi, deve considerarsi uguale per le due tipologie ed essere costituito dai soli comuni classificati a medio, medio alto e alto rischio d'incendio, riportati in allegato A (classi di rischio 3, 4 e 5);
- nel paragrafo 3: possono essere beneficiari degli interventi di tipologia A solo gli enti pubblici che gestiscono squadre antincendio boschivo ai sensi della l.r. 31/2008.

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione di integrazioni meramente specificative alle disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Operazione 8.3.01 «Prevenzione dei danni alle foreste» del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, e di pubblicare il testo coordinato dei paragrafi 2 e 3, riportato nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Valutato che le modificazioni oggetto del presente provvedimento non alterano obiettivi, finalità e contenuto operativo delle disposizioni attuative dell'operazione 8.3.01;

Preso atto del decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 4842 del 03 maggio 2017 «Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Individuazione dei responsabili delle Operazioni - Aggiornamento», con il quale è approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui la 8.3.01 «Prevenzione dei danni alle foreste»;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura individuata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 5227 del 31 maggio 2016;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di approvare le integrazioni alle disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Operazione 8.3.01 «Prevenzione dei danni alle foreste» del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare il testo coordinato dei paragrafi 2 «Territorio di applicazione» e 3 «Soggetti beneficiari» di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale internet di Regione Lombardia- sezione Bandi.

Il dirigente  
Vitaliano Peri

Testo vigente	Integrazione								
<p><b>2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE</b></p> <p>Gli interventi devono essere realizzati in Lombardia con le limitazioni sottoindicate secondo la tipologia di intervento prevista:</p> <p><b>Tipologia A (Antincendio boschivo):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>territorio dei comuni classificati a medio, medio alto e alto rischio d'incendio, riportati in allegato A.</li> </ul> <p><b>Tipologia B (Interventi selvicolturali):</b></p> <p>Localizzati contemporaneamente in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aree che rientrano nella definizione di bosco, secondo l'art. 42 della l.r. 31/2008;</li> <li>aree assoggettate a piano di indirizzo forestale o a piano di assestamento forestale.</li> <li>se l'intervento selvicolturale è finalizzato a prevenire il rischio di incendio boschivo: comuni in allegato A;</li> <li>se l'intervento selvicolturale è finalizzato a prevenire il rischio di dissesto idrogeologico: aree a prevalente attitudine protettiva, secondo la classificazione dei PIF o, in mancanza di PIF, particelle classificate come protettive dai piani di assestamento forestale;</li> </ul> <p><i>omissis</i></p>	<p><b>2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE</b></p> <p>Gli interventi devono essere realizzati in Lombardia con le limitazioni sottoindicate secondo la tipologia di intervento prevista:</p> <p><b>Tipologia A (Antincendio boschivo):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>territorio dei comuni classificati a medio, medio alto e alto rischio d'incendio, riportati in allegato A.</li> </ul> <p><b>Tipologia B (Interventi selvicolturali):</b></p> <p>Localizzati contemporaneamente in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aree che rientrano nella definizione di bosco, secondo l'art. 42 della l.r. 31/2008;</li> <li>aree assoggettate a piano di indirizzo forestale o a piano di assestamento forestale.</li> <li>se l'intervento selvicolturale è finalizzato a prevenire il rischio di incendio boschivo: comuni in allegato A <b>classificati a medio, medio alto e alto rischio d'incendio</b>;</li> <li>se l'intervento selvicolturale è finalizzato a prevenire il rischio di dissesto idrogeologico: aree a prevalente attitudine protettiva, secondo la classificazione dei PIF o, in mancanza di PIF, particelle classificate come protettive dai piani di assestamento forestale;</li> </ul> <p><i>omissis</i></p>								
<p><b>3. SOGGETTI BENEFICIARI</b></p> <p>La domanda di aiuto può essere presentata da:</p> <table border="1" data-bbox="310 1053 980 1189"> <thead> <tr> <th data-bbox="310 1053 611 1100">TIPOLOGIA</th> <th data-bbox="611 1053 980 1100">SOGGETTI (RICHIEDENTI)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="310 1100 611 1189">A (Antincendio boschivo)</td> <td data-bbox="611 1100 980 1189"> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enti pubblici che gestiscono squadre antincendio boschive</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	TIPOLOGIA	SOGGETTI (RICHIEDENTI)	A (Antincendio boschivo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enti pubblici che gestiscono squadre antincendio boschive</li> </ul>	<p><b>3. SOGGETTI BENEFICIARI</b></p> <p>La domanda di aiuto può essere presentata da:</p> <table border="1" data-bbox="997 1053 1761 1189"> <thead> <tr> <th data-bbox="997 1053 1297 1100">TIPOLOGIA</th> <th data-bbox="1297 1053 1761 1100">SOGGETTI (RICHIEDENTI)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="997 1100 1297 1189">A (Antincendio boschivo)</td> <td data-bbox="1297 1100 1761 1189"> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enti pubblici che gestiscono squadre antincendio boschive <b>ai sensi della l.r. 31/2008</b></li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	TIPOLOGIA	SOGGETTI (RICHIEDENTI)	A (Antincendio boschivo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enti pubblici che gestiscono squadre antincendio boschive <b>ai sensi della l.r. 31/2008</b></li> </ul>
TIPOLOGIA	SOGGETTI (RICHIEDENTI)								
A (Antincendio boschivo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enti pubblici che gestiscono squadre antincendio boschive</li> </ul>								
TIPOLOGIA	SOGGETTI (RICHIEDENTI)								
A (Antincendio boschivo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Enti pubblici che gestiscono squadre antincendio boschive <b>ai sensi della l.r. 31/2008</b></li> </ul>								
<p><i>omissis</i></p>	<p><i>omissis</i></p>								

## 2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE

Gli interventi devono essere realizzati in Lombardia con le limitazioni sottoindicate secondo la tipologia di intervento prevista:

### Tipologia A (Antincendio boschivo):

- territorio dei comuni classificati a medio, medio alto e alto rischio d'incendio, riportati in allegato A.

### Tipologia B (Interventi selvicolturali):

Localizzati contemporaneamente in:

- aree che rientrano nella definizione di bosco, secondo l'art. 42 della l.r. 31/2008;
- aree assoggettate a piano di indirizzo forestale o a piano di assestamento forestale.
- se l'intervento selvicolturale è finalizzato a prevenire il rischio di incendio boschivo: comuni in allegato A classificati a medio, medio alto e alto rischio d'incendio;
- se l'intervento selvicolturale è finalizzato a prevenire il rischio di dissesto idrogeologico: aree a prevalente attitudine protettiva, secondo la classificazione dei PIF o, in mancanza di PIF, particelle classificate come protettive dai piani di assestamento forestale;

Si considerano "aree a prevalente attitudine protettiva" secondo la classificazione dei PIF le superfici con elevata valenza protettiva ovvero con superfici indicate dai valori 4 e 5 se la scala va da 1 a 5, e superfici indicate dai valori da 7 a 10 nella scala a 1 a 10 in tutti i casi in cui i PIF riportano una scala di gradualità dell'attitudine prevalente.

In mancanza di tale classificazione nei PIF, i boschi con attitudine prevalente "protettiva" e le aree boscate, con attitudine prevalente diversa dalla "protettiva", in cui il PIF preveda espressamente interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico;

### Tipologia D (Sistemazioni Idrauliche Forestali-SIF):

- "aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico" individuate nel "Piano Stralcio per Assetto Idrogeologico" dell'Autorità di Bacino del fiume Po, come risultante dall'aggiornamento negli Studi Geologici comunali, purché esterne al "Tessuto Urbano Consolidato" definito dalla l.r. 12/2005.

## 3. SOGGETTI BENEFICIARI

La domanda di aiuto può essere presentata da:

TIPOLOGIA	SOGGETTI (RICHIEDENTI)
A (Antincendio boschivo)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enti pubblici che gestiscono squadre antincendio boschive ai sensi della l.r. 31/2008</li> </ul>
B (Interventi selvicolturali)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enti di diritto pubblico</li> <li>• Consorzi forestali riconosciuti<sup>1</sup></li> <li>• Soggetti privati</li> </ul>
D (SIF)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enti di diritto pubblico</li> <li>• Consorzi forestali riconosciuti</li> </ul>

ERSAF non può presentare domanda di aiuto.

<sup>1</sup> Per "Consorzi Forestali riconosciuti" si intendono esclusivamente quelli riconosciuti dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 56, c. 7 della l.r. 31/2008. Hanno tutti personalità giuridica di diritto privato, anche se la maggior parte dei Consorzi Forestali conducono prevalentemente superfici boschive di proprietà pubblica e, in questo caso, sono tenuti a seguire le procedure di evidenza pubblica in caso di affidamento di lavori a terzi (art. 56 c. 5 l.r. 31/2008). In base all'art. 56 c. 2 della l.r. 31/2008, i Consorzi forestali possono svolgere le "attività selvicolturali", fra le quali rientrano anche le sistemazioni idraulico forestali (art. 50 c. 1 l.r. 31/2008) esclusivamente sui terreni loro conferiti in gestione.